


Consiglio Regionale del Piemonte

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELL'ADUNANZA N. 458

24 febbraio 2000 - ore 14,30

PRESIDENZA

Presidente Sergio DEORSOLA
Vice Presidente Andrea FOCO
Vice Presidente Marta MINERVINI



Nel giorno 24 febbraio 2000 alle ore 14,30 in Torino - nel Palazzo Lascaris, Via Alfieri n. 15 - sotto la Presidenza del Presidente Sergio DEORSOLA e dei Vice Presidenti Andrea FOCO e Marta MINERVINI, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari Luciano GRASSO e Francesco TOSELLI, si è adunato il Consiglio Regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ANGELERI - ANGELI - BENSO - BODO - BORTOLIN - BOTTA - BURZI - CASONI -
CAVALLERA - CHIEZZI - D'AMBROSIO - DEORSOLA - DUTTO - FERRERO -
FOCO - GALLARINI - GALLI - GATTI - GOGLIO - GRASSO - GRIFFINI - LEO -
MAJORINO - MANICA - MARENGO - MASARACCHIO - MINERVINI - MORO -
PAPANDREA - PICHETTO FRATIN - RACCHELLI - RIBA - RIGGIO - ROSSI -
RUBATTO - SAITTA - SALERNO - SCANDEREBECH - SIMONETTI - SPAGNUOLO
SUINO - TOSELLI

Sono in congedo i Consiglieri:

BELLINGERI - CASARI - COTTO - FARASSINO - GHIGLIA - GHIGO - MANCUSO -
PAZE' - PEANO - ROSSO - VAGLIO - VIGLIETTA.

Non sono presenti i Consiglieri:

BERTOLI - MIGLIETTI - MONTABONE - ORRU' - PICCHIONI - VINDIGNI.

(Omissis)
(617 - C.R. 3419)

Proposta di deliberazione n. 508: "Piano d'Area del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero".

Il punto 9) dell'ordine del giorno reca: **Esame proposta di deliberazione n. 508: "Piano d'Area del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero"**.

Illustra il provvedimento l'Assessore RACCHELLI.

(o m i s s i s)

Dopo gli interventi della Consigliera SUINO e dell'Assessore RACCHELLI, tale deliberazione, **emendata**, nel testo che si allega al presente verbale, è posta ai voti per alzata di mano ed **approvata** con il seguente esito: presenti e votanti n. 27 Consiglieri, voti favorevoli n. 27.

Il Consiglio regionale del Piemonte

Vista la legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero), che ha accorpato le due aree protette e contestualmente abrogato le preesistenti leggi istitutive (20 marzo 1978, n. 14 istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e 24 aprile 1990, n. 49, istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Devero);

visto in particolare l'articolo 9 della l.r. 32/1995 che prevede la predisposizione di un Piano d'Area del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale;

visti gli articoli 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette - Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia) e 7 della legge regionale 21 agosto 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352);

vista la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesaggistici), ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera b) che individua, tra gli strumenti e le azioni di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, l'istituzione di parchi e riserve naturali e la relativa formazione dei Piani d'Area;

vista la deliberazione dell'Ente di gestione del Parco n. 14 del 13 luglio 1994, con la quale si è provveduto ad adottare il Piano d'Area del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

vista la deliberazione dell'Ente di gestione del Parco n. 5 del 2 aprile 1996, con la quale si è provveduto all'esame delle osservazioni al Piano di Area in argomento;

preso atto del parere espresso in sede congiunta dalla Commissione Tecnica Urbanistica Regionale e dalla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in data 16 aprile 1997;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7-20525 del 30 giugno 1997;

sentita la Commissione Consiliare competente,

d e l i b e r a

di approvare, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 32/1995 e del d.lgs. 490/1999, il Piano d'Area del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, allegato e facente parte integrante della presente deliberazione, composto da:

a) Relazione;

b) Norme di attuazione con schede;

c) Elaborati cartografici:

- TAVOLA n. 1 Tavola di Piano-scala 1:25.000;

- TAVOLA n. 2 Accessibilità e fruizione-scala 1:25.000;

- Allegato cartografico n. 1 Carta del Rischio idrogeologico-scala 1:25.000

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE	6
ART. 1 - AMBITO E CONTENUTI DEL PIANO DELL'AREA	6
ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO DELL'AREA	6
ART. 3 - EFFETTI DEL PIANO DELL'AREA	6
ART. 4 - ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	7
ART. 5 - INDIRIZZI ALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE	7
ART. 6 - STRUMENTI, PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PIANO	7
ART. 7 - PIANO PER IL PARCO	7
ART. 8 - PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPATIBILI	8
ART. 9 - PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE	8
ART. 10 - PIANO NATURALISTICO	8
ART. 11 - GLI INTERVENTI DI INIZIATIVA PUBBLICA E CONVENZIONATI	8
ART. 12 - PARERI OBBLIGATORI	9
ART. 13 - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, SANZIONI	9
ART. 14 - STUDIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	9
TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI DI TUTELA	10
ART. 15 - SUDDIVISIONE E SIMBOLOGIA DELLA PLANIMETRIA GENERALE	10
ART. 16 - AREE NATURALI: DISPOSIZIONI COMUNI	11
ART. 17 - AREA DI PARTICOLARE PREGIO NATURALE	12
ART. 18 - AREE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALE	12
ART. 19 - AREE NATURALI ORIENTATE	12
ART. 20 - MONUMENTI NATURALI E VALORI SCENOGRAFICI	13
ART. 21 - ZONE TERRITORIALI DI INTERESSE ANTROPICO: DISPOSIZIONI E CRITERI RIGUARDANTI GLI EDIFICI	13
ART. 22 - INSEDIAMENTI TURISTICI	15
ART. 23 - ZONE TERRITORIALI DI INTERESSE ANTROPICO: DISPOSIZIONI E CRITERI RIGUARDANTI GLI EDIFICI AGRO-SILVO-PASTORALI	16
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO	16
ART. 24 - CAMPO DI APPLICAZIONE	16
ART. 25 - PRESCRIZIONI PER IL VISITATORE-ESCURSIONISTA	16
ART. 26 - TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI E SORVOLO AEREO	17
ART. 27 - TRANSITO EQUESTRE E CICLISTICO	17
ART. 28 - RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA E PIANTE OFFICINALI	17
ART. 29 - RACCOLTA DI FUNGHI E DEI FRUTTI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO	17
ART. 30 - TUTELA MICOLOGICA E DEI FRUTTI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO	18
ART. 31 - RACCOLTA DI FAUNA MINORE	18
ART. 32 - RACCOLTA DI MINERALI E FOSSILI	18
TITOLO IV - NORME DI TUTELA GENERALE E DI SETTORE	18
ART. 33 - NORME DI SALVAGUARDIA PAESISTICA	18
ART. 34 - CORPI IDRICI E ACQUE	19
ART. 35 - ZONE UMIDE E TORBIERE	19
ART. 36 - GESTIONE FAUNISTICA	19
ART. 37 - ATTIVITÀ PISCATORIA	20
ART. 38 - GESTIONE DEL BOSCO	20
ART. 39 - ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE	21
ART. 40 - USI CIVICI	21
ART. 41 - AGRITURISMO	22
ART. 42 - TURISMO	22
ART. 43 - AREE SCIABILI	22
ART. 44 - TUTELA STORICO-MONUMENTALE	23

ART. 45 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI	23
ART. 46 - EDIFICATO ESTERNO ALLE ZONE DI INTERESSE ANTROPICO	23
ART. 47 - RECINZIONI	23
ART. 48 - CAMPEGGI	24
ART. 49 - ACCESSIBILITÀ, VIABILITÀ E PARCHEGGI	24
ART. 50 - CASSONETTI RIFIUTI	24
ART. 51 - SEGNALETICA COMMERCIALE E PUBBLICITARIA	24
ART. 52 - PREVENZIONE INCENDI	24
ART. 53 - PIANO FUNZIONALE DELLE ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	25
ART. 54 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	25
ART. 55 - ZONE A RISCHIO GEOLOGICO	25
ART. 56 - CAVE E DISCARICHE	26
ART. 57 - RETI DI DISTRIBUZIONE, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	26
TITOLO V - NORME FINALI	27
ART. 58 - ATTIVITÀ MILITARI E DI PROTEZIONE CIVILE	27
ART. 59 - CONSERVAZIONE ED ACQUISIZIONE DI AREE	27
ART. 60 - VIGILANZA	27
ART. 61 - SANZIONI	27

TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 - Ambito e contenuti del piano dell'area

1. Il piano di area del Parco naturale regionale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, istituito con legge regionale 14 marzo 1995, n. 32, ha natura ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, ed è approvato dal Consiglio Regionale ai sensi delle leggi citate.
2. Il piano assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico, ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20; si applicano le deleghe all'autorità comunale per gli interventi previsti dall'articolo 13 della L.R. 20/89.

Art. 2 - Elaborati del Piano dell'area

1. Il piano dell'area si compone dei seguenti elaborati
 - a) Relazione
 - b) Norme di attuazione
 - c) Elaborati cartografici:
 - Tavola n. 1 - Tavola di Piano (1:25000);
 - Tavola n. 2 - Accessibilità e fruizione (scala 1:5.000);
 - All. cart. n. 1 - Carta del rischio (scala 1:25.000).

Art. 3 - Effetti del piano dell'Area

1. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono immediatamente prevalenti, con effetto di automatica modifica, rispetto alla pianificazione comunale; con esclusione ~~delle sole norme le quali espressamente facciano rinvio alla pianificazione stessa, dettandone i~~ criteri di formazione.
2. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione del Piano e sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
3. Dalla data di adozione del Piano si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

Art. 4 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni, il cui territorio ricade nel Parco devono entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano adeguare con deliberazione consiliare il proprio strumento urbanistico alle previsioni immediatamente prevalenti del Piano e inserire nelle proprie norme tecniche di attuazione disposizioni di rinvio alle presenti norme nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - Indirizzi alla pianificazione comunale

1. I Comuni interessati dall'area del Parco devono provvedere entro 1 anno all'adozione di variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviano alla pianificazione comunale.

Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano

1. Sono strumenti di attuazione delle finalità delle Aree Protette:

- a) il Piano per il Parco;
- b) il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- c) il Piano di Assestamento forestale
- d) il Piano naturalistico;
- e) il Piano di intervento;
- f) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica dell'Ente gestore e dei Comuni.

2. Il Piano del Parco è adottato dall'organismo di gestione del Parco ed è approvato dalla Regione. Esso ha valore di piano paesistico e di piano territoriale e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

Art. 7 - Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco è predisposto in collaborazione tra gli Enti di gestione, Province, Comunità Montane, Comuni e Regione attraverso la procedura della conferenza dei servizi estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati, ai sensi della L.R. 36/92, articolo 7.

2. I Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi è prevista a seguito dell'adozione: la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente stesso e dei Comuni interessati; la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno (L.R. 12/90, art. 23).

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo e sentite la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta con la Commissione Tecnica Urbanistica, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

4. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

5. Fino a tale data, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione vigenti, comunali e territoriali, fatte salve le misure di salvaguardia previste dall'articolo 58 della L.R. n. 56/77 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 8 - Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili

1. Il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili è strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale ed è predisposto e approvato secondo le procedure di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il Piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati e della Comunità del Parco; esso è approvato dalla Regione e può essere annualmente aggiornato.

3. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo; disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e da canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 9 - Piano di assestamento forestale

1. Il Piano di assestamento forestale è uno strumento di programmazione e gestione del patrimonio boschivo, dei pascoli e delle attività connesse. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato all'articolo 24 della L.R. 12/90.

2. I piani di assestamento forestale sono attuati di norma dagli Enti di gestione con finanziamento regionale o con finanziamento derivante da stanziamento nazionale o comunitario.

Art. 10 - Piano naturalistico

1. I piani naturalistici sono strumenti di previsione, guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e fare rispettare le indicazioni di piano.

2. La redazione e l'attuazione dei piani naturalistici si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 12/90.

3. I piani naturalistici delle aree istituite a Parco naturale sono obbligatori a norma dell'articolo 8 comma 2. della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Gli interventi di iniziativa pubblica e convenzionati

1. Gli interventi esecutivi dell'Ente di gestione sono approvati dalla Giunta esecutiva, la quale potrà imporre modificazioni o prescrizioni esecutive vincolanti.

2. L'intervento esecutivo convenzionato con proprietari od operatori privati è approvato dalla Giunta esecutiva.

Art. 12 - Pareri obbligatori

1. L'Ente di gestione esprime parere obbligatorio sugli atti e provvedimenti per i quali le leggi, le norme del Piano, i piani di settore, i regolamenti lo prevedano. Esprime inoltre parere obbligatorio:

a) sulle concessioni edilizie per la costruzione o il recupero di immobili all'interno del perimetro del Parco;

b) sulle autorizzazioni ai sensi dell'art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, subdelegate ai Comuni, limitatamente al territorio del Parco.

2. Per le opere pubbliche dello Stato o di interesse statale interne al territorio del Parco, ove l'Ente procedente non intenda attenersi alle norme e procedure del presente Piano, la Regione acquisisce il parere del comune competente per territorio e dell'Ente gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Il Consiglio direttivo esprime il parere entro 30 giorni dalla richiesta della Regione. Per le opere stesse, la Regione nel rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 1, legge 8 agosto 1985, n. 431, si attiene alle previsioni del presente piano.

Art. 13 - Autorizzazioni, concessioni, sanzioni

1. Le autorizzazioni di competenza dell'Ente gestore sono rilasciate dal Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta Esecutiva, con le prescrizioni e i vincoli eventualmente ritenuti necessari a garanzia della tutela ambientale e paesistica.

2. L'Ente gestore può attuare le previsioni di Piano tramite le concessioni di gestione: la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'Ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, la modalità per la devoluzione all'Ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione.

3. Nei casi di interventi soggetti a sanzione, previsti dalle presenti norme, spetta al personale di vigilanza la redazione di un verbale che consiste in una comunicazione dettagliata esplicativa dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione; comprensiva dei puntuali riferimenti legislativi; la comunicazione è integrata da parte dell'Ente di gestione dalla indicazione delle migliorie ambientali o culturali derivanti dall'intervento di ripristino. Il verbale va inviato al Servizio Contenzioso per gli aspetti relativi alla sanzione amministrativa e Settore Parchi Naturali e Settore Beni Ambientali e Paesistici per il ripristino dei luoghi e alla Procura competente per le conseguenti procedure giudiziarie penali.

Art. 14 - Studio di compatibilità ambientale

1. Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sulla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) all'interno del perimetro del Parco si applica la presente disciplina.

2. Lo Studio di compatibilità ambientale è obbligatorio per i seguenti interventi, con esclusione di quelli di manutenzione:

- a) opere di captazione e regolazione dei corsi d'acqua; dighe ed altri impianti destinati a trattenere le acque o accumularle in modo durevole; installazione di acquedotti a lunga distanza;
- b) strade pubbliche, gallerie, oleodotti, condotte, gasdotti, elettrodotti, impianti meccanici di risalita e relative piste, teleferiche, infrastrutture e reti di distribuzione;
- c) villaggi turistici e complessi alberghieri;
- d) progetti di ricomposizione fondiaria e di idraulica agricola;
- e) altre opere per le quali le presenti norme la impongano.

3. L'Ente gestore può richiedere, in aggiunta, lo Studio di compatibilità ambientale per interventi diversi da quelli indicati al comma precedente, qualora abbiano o possano avere pesanti ripercussioni sull'equilibrio dell'ambiente, ovvero quando interferiscano con le finalità ambientali indicate nel Piano.

4. Lo Studio di compatibilità ambientale è effettuata sulla base di indagine interdisciplinare da professionisti iscritti ai relativi albi o da studiosi universitari che:

- a) considerino le componenti naturalistiche ed antropiche, le interazioni tra queste e il sistema ambientale preso nella sua globalità, indicando i dati necessari per individuare e valutare gli

aspetti negativi, diretti ed indiretti sui seguenti elementi: l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'aria, l'acqua, i fattori climatici, il paesaggio, l'interazione tra i suddetti elementi, i beni materiali e il patrimonio culturale;

- b) raccolgano le informazioni comprendenti una descrizione del progetto e dell'ambiente interessato, le eventuali alternative possibili, gli effetti rilevanti che il progetto determina sull'ambiente e descrivano le misure scelte per evitare, o contenere al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;
- c) riassumano in una sintesi tecnica le indicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ed esprimano una valutazione globale dell'impatto del progetto sull'ambiente.

5. Gli elementi essenziali dello Studio di compatibilità e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in convenzione, a cura e spese del richiedente, da stipularsi con l'Ente gestore nella quale è determinato l'indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula della convenzione.

6. Alla delibera del Consiglio direttivo che, previo parere del Direttore e del Comitato Tecnico Scientifico dei Parchi, approva la convenzione, si applicano le procedure di approvazione e forme di pubblicità previste. Lo studio interdisciplinare è depositato, in libera visione, unitamente alla deliberazione, presso l'Albo Pretorio dell'Ente di gestione.

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI DI TUTELA

Art. 15 - Suddivisione e simbologia della planimetria generale

1. La planimetria di Piano suddivide il territorio, ai fini della tutela ambientale e paesistica nelle aree di interesse naturalistico, ambientale e paesistico indicate nel comma 2 del presente articolo.

2. Le emergenze di eccezionale interesse naturalistico, ambientale e paesistico sono costituite in Aree naturali di diverso grado e tipo di tutela. La planimetria di Piano identifica le seguenti aree di particolare pregio e interesse naturale:

- a) Area di Croppo d'Argnai (Veglia);
- b) Area archeologica del Veglia; morfopaesistica del Vallaro, botanica di Buscagna, botanica del Lago delle Streghe o Azzurro a Devero;
- c) Aree naturali orientate: Alpe Veglia, Lago Nero, parte Alpe Campello, Alpe Val Deserta, Canaleccio;

3. La planimetria di piano identifica i Valori scenografici e i Monumenti naturali come segue:

- a) punti panoramici "belvedere": Canaleccio(Devero), Groppallo(Veglia);
- b) grandi alberi: (Devero) Lago Nero; (Veglia) La Piana;
- c) esemplari vegetali eccezionali: pino silvestre (Devero);
- d) massi erratici: segnalati sulla carta geomorfologica;
- e) cascate: (Devero) Val Deserta, Buscagna;(Veglia) Frua;
- f) marmite dei giganti: Cianciavero;
- g) fenomeni naturali carsici: (Devero) Forno.

4. La planimetria di piano individua le zone territoriali di interesse antropico.

5. Si individuano inoltre, anche con appositi simboli grafici:

- a) Zone umide e fontanili;
- b) Consorzi vegetazionali particolari: stipa pennata, megaforbie e pleurospermo, leontopodium alpinum, Picetum-transalpinum-abietetosum;
- c) Zone segnalate d'interesse botanico;
- d) Accessi al Parco e Punti attrezzati;
- e) Centri storici e nuclei di antica formazione;

- f) Monumenti, edifici e siti d'interesse storico, architettonico o archeologico;
 - g) Aree di particolare pregio naturale;
 - h) Aree di particolare interesse naturale;
 - i) Aree naturali orientate.
6. Gli aspetti rilevanti di vincolo idrogeologico, di dissesto e di rischio geologico, sono individuati nell'All. Cart. n. 1 (Carta del rischio idrogeologico), allegato al presente Piano, che presenta la seguente simbologia:
- a) Zone di dissesto idrogeologico;
 - b) Zone a rischio idrogeologico potenziale;
 - c) Zone a rischio dovuto a processi erosivi;
 - d) Zone potenzialmente interessate a caduta massi;
 - e) Zone a rischio di valanghe;
 - f) Zone a rischio di fenomeni di esondazione.

Art. 16 - Aree naturali: disposizioni comuni

1. Le aree naturali previste da questo piano ed normate ai successivi articoli 17, 18 e 19 sono oggetto del regolamento d'uso, per la gestione comune degli ambiti naturalistici protetti e per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) tutelare, migliorare le caratteristiche e le potenzialità naturali e paesaggistiche delle aree in funzione delle sue qualità ambientali e della classificazione delle aree;
 - b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibili con le qualità naturalistiche;
 - c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente ove si riscontrino fenomeni di degrado;
 - d) promuovere e controllare l'uso delle aree ai fini scientifici, culturali ed educativi, compatibili con i regolamenti delle aree.
2. I regolamenti delle aree naturali sono redatti a cura dell'Ente di gestione e contengono:
 - a) le misure necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente, nonché le modalità e forme di intervento;
 - b) le eventuali fasce di rispetto delle attività antropiche;
 - c) le modalità e i tempi per la cessazione di eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità dell'area naturale.
3. Le limitazioni alle attività antropiche conseguenti all'istituzione delle aree naturali, sono specificatamente stabilite in relazione al grado e al tipo dell'area dei successivi articoli 17, 18, 19, 20, dalle norme di comportamento (Titolo III) e di Settore (Titolo IV) e possono dar luogo all'indennità prevista all'articolo 36 della L.R. 12/90 per quanto riguarda l'Area di pregio naturale di cui al successivo articolo 17. Nelle aree naturali le attività seguenti sono in ogni caso incompatibili e vietate:
 - a) svolgere qualsiasi attività di trasformazione edilizia ed urbanistica, ivi compresa l'apertura di strade, piste da sci, cave, linee aeree, linee e condotte interrato, impianti anche di risalita;
 - b) catturare, prelevare, asportare, danneggiare qualsiasi specie animale o vegetale, raccogliere minerali e fossili, danneggiare la cortina erbosa o il sottobosco, asportare terriccio vegetale;
 - c) svolgere attività rumorose, accendere fuochi all'aperto;
 - d) organizzare manifestazioni, campeggiare ivi compreso il bivacco.
4. Nelle aree naturali sono consentite la ricerca scientifica, le attività didattiche mediante preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

Art. 17 - Area di particolare pregio naturale

1. L'Area di "Croppo d'Argnai" nel Parco Naturale dell'Alpe Veglia è istituita allo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente nella sua evoluzione non influenzata dall'uomo. Grazie alle caratteristiche morfo-vegetazionali che determinano la presenza di numerosi tipi di habitat, quest'area ha un valore naturalistico eccezionale, in particolar modo per quanto concerne la vegetazione e l'avifauna. L'area corrisponde alla parte sommitale del Pian di Scricc, delimitata a Sud dal Croppo d'Argnai e sui due versanti da una mulattiera e un sentiero.
2. L'accesso alla riserva è consentito solo a scopo scientifico, su programmi autorizzati e concordati con l'Ente gestore. È obbligatorio seguire i sentieri segnalati senza alcuna divagazione.
3. L'Ente gestore, su indicazioni di esperti di settore predisporrà un regolamento dell'Area, individuando gli obiettivi, le finalità e gli interventi e ricerche da attuare nel medio e lungo termine. Quest'area deve divenire un laboratorio all'aperto nel quale compiere ricerche scientifiche mirate all'ottenimento di modelli di conservazione e gestione trasferibili ad altre realtà analoghe.

Art. 18 - Aree di particolare interesse naturale

1. Le aree di particolare interesse naturale sono istituite a scopo di tutela specifica. Gli interventi previsti dal regolamento d'uso, redatto a cura dell'Ente gestore su indicazione di esperti del settore, debbono tendere al mantenimento o al ripristino o comunque alla valorizzazione delle potenzialità naturali delle aree di particolare interesse.
2. L'accesso alle Aree di particolare interesse naturale è consentito solo per finalità di ricerca scientifica, culturale, educativa e per quanto compatibile ricreativa, nonché per l'esercizio della attività agro-silvo-pastorale compatibili ed entro i limiti previsti, dalle norme di comportamento generale (Titolo III) e dalle norme di settore (Titolo IV) e dai regolamenti d'uso di cui al comma 1.
3. Vengono perimetrate le seguenti aree di particolare interesse naturale:
 - a) Aree d'interesse archeologico del Veglia: ritrovamenti di un accampamento di cacciatori del mesolitico;
 - b) Area morfopaesistica del Vallaro, limitatamente alla parte ricadente nel Parco;
 - c) Area botanica Lago delle Streghe o Azzurro a Devero con cinture vegetali.

Art. 19 - Aree naturali orientate

1. Le aree naturali orientate sono individuate dal Piano con lo scopo di tutelare aree caratterizzate da elevato livello di ricchezza floristica e/o faunistica, o elevata complessità strutturale. Gli interventi sono diretti al mantenimento della diversità floristica, vegetazionale e faunistica e alla valorizzazione di forme d'attività agro-pastorale e forestale con esse compatibili.
2. Vengono istituite le seguenti Aree orientate:
 - a) Area naturale orientata dell'Alpe Veglia;
 - b) Area naturale orientata del Lago Nero;
 - c) Area naturale orientata dell'Alpe Campello e del Vallaro, limitatamente alla parte ricadente nel Parco;
 - d) Area naturale orientata dell'Alpe Val Deserta;
 - e) Area naturale orientata dell'Alpe Canaleccio.
3. Le aree di cui al comma 2 delimitano zone di media altitudine caratterizzate da una copertura vegetale ricca e diversificata, corrispondente al lariceto subalpino dal suo limite inferiore a quello superiore. In questa fascia di transizione si rinvengono numerosi tipi di habitat forestali, zone umide, radure erbose, affioramenti e pareti rocciose. In gran parte di tali aree ricade l'areale

riproduttivo del fagiano di monte che rappresenta una delle specie più importanti e significative del Parco.

4. L'indirizzo gestionale di tale aree dovrà tendere alla conservazione dell'ambiente e delle sue componenti, sorvegliando o orientando in termini scientifici l'evoluzione delle biocenosi compatibilmente con la fruizione discreta del patrimonio naturale.

5. Gli elementi principali della gestione delle Aree di particolare interesse naturale e delle Aree naturali orientate, individuate nel presente Piano, vengono definiti attraverso le seguenti prescrizioni:

- a) vietare le introduzioni e i ripopolamenti di specie ornitiche;
- b) operare una gestione dei boschi e dei pascoli che conservi e potenzi gli ambienti presenti e le loro biocenosi al fine di non perturbare l'evoluzione naturale dell'ecosistema;
- c) vietare l'abbattimento dei tronchi morti o marcescenti e l'asportazione di quelli caduti sul terreno;
- d) regolamentare il pascolo bovino, in modo da favorire la diversità botanica, e da non recare danno alla vegetazione arbustiva (rodoro-vaccinieto in particolare);
- e) regolamentare il pascolamento di ovini e caprini;
- f) vietare l'arrampicata delle pareti rocciose nel periodo riproduttivo dell'avifauna (aprile-luglio);
- g) contenere ed indirizzare la pressione antropica predisponendo opportuni sentieri naturalistici o visite guidate;
- h) approfondire le conoscenze di base sulle biocenosi, predisponendo progetti di ricerca atti a definire lo status distributivo, quantitativo ed evolutivo delle specie di maggior interesse con particolare attenzione al Fagiano di monte, Francolino di monte, al Gufo reale, alla Civetta capo grosso, al Picchio nero; macromammiferi (Cervo, Camoscio, Stambecco, Capriolo, Marmotta, Lepre bianca); libellule e farfalle;
- i) rilevare e studiare le zone umide e torbiere come indicato nell'articolo 35.

Art. 20 - Monumenti naturali e valori scenografici

1. Il Piano identifica i monumenti naturali e valori scenografici di particolare interesse e pregio scientifico e storico da conservare nella loro integrità.

2. È vietata ogni alterazione del monumento naturale; gli interventi di tutela del monumento saranno effettuati a cura dell'Ente gestore in base ad un progetto di conservazione.

3. I monumenti naturali sono tabellati a cura dell'Ente gestore.

4. L'Ente gestore, se risulta necessario per garantire la conservazione del monumento naturale, può acquisire anche attraverso l'esproprio l'area di proprietà privata su cui insiste il monumento.

Art. 21 - Zone territoriali di interesse antropico: disposizioni e criteri riguardanti gli edifici.

1. La disciplina urbanistica delle zone territoriali d'interesse antropico previste dal Piano, deve essere conforme al presente articolo e nell'osservanza dei criteri e direttive previste dalle norme degli articoli successivi. Gli strumenti urbanistici comunali sono adeguati entro il termine previsto dall'art. 4, comma 1.

2. Lo strumento urbanistico comunale, per le zone territoriali di interesse antropico, assume contenuti di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, ai sensi dell'art. 1 bis, legge 8 agosto 1985, n. 431. Lo strumento urbanistico, a tal fine, integra e specifica i criteri, previsti dalle presenti norme, disciplina l'uso degli spazi aperti e i caratteri delle recinzioni, quando ammesse; tutela il paesaggio nel suo complesso e nei suoi più rilevanti elementi costitutivi, attraverso il controllo delle trasformazioni urbanistiche in chiave

paesistica e mediante l'uso di criteri costruttivi e di materiali per le finiture esterne tradizionalmente utilizzati in luogo.

3. Lo strumento urbanistico incentiva la conservazione e il recupero degli immobili esistenti, anche attraverso il rifacimento nel rispetto delle caratteristiche estetiche e ambientali preesistenti: promuove il recupero paesistico-ambientale delle recenti edificazioni e trasformazioni non correttamente inserite nel paesaggio.

4. L'approvazione del presente Piano, di concerto con l'autorità sanitaria consente di applicare le seguenti indicazioni a riguardo delle altezze interne e dei rapporti aereoilluminanti:

- a) m. 2,40 al netto dei travi in caso di soffitto piano;
- b) m.2,40 di media, con un minimo di m.1,80, al netto dei travi, per la parte calpestabile, nel caso di soffitti inclinati;
- c) nel caso di soffitti con soppalco, esso non può avere superficie superiore a $\frac{1}{2}$ della superficie in pianta del locale; esso può avere un'altezza di m.2,20 al netto dei travi in caso di soffitto piano; in caso di soffitto inclinato è ammessa l'altezza media di m.2,20, con un minimo di m.,1,80 per la parte calpestabile, sempre al netto dei travi;
- d) per tutti gli edifici si prevede la conservazione delle aperture esistenti (porte e finestre); il rapporto tra aperture e superficie del locale corrisponde ai valori prescritti dalle norme (1/8 o 1/10); nel caso di piani soppalcati o di soffitti inclinati, la superficie finestrata sarà pari a 1/8 della superficie utile del soppalco o del vano calpestabile;
- e) per tutti gli edifici si consente la deroga alle norme della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come del resto è previsto dalla stessa legge 13 per esigenze ambientali e artistiche all'articolo 6 comma secondo e per necessità tecnico-strutturali all'articolo 7 comma quinto e successive modifiche ed integrazioni;
- f) è ammessa la realizzazione di accessori purché di superficie non superiore a 6 mq., aperti su tre lati, realizzati con sostegni in legno e con copertura in legno o in piode tradizionali dello stesso tipo materiale della copertura del fabbricato principale, in continuità con la falda del tetto.

5. I Comuni, inoltre, nel rilascio delle autorizzazioni paesistiche, ai sensi dell'articolo 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si attengono ai seguenti criteri:

- a) le tecniche costruttive e i materiali per la struttura degli edifici dovranno essere quelli tradizionalmente usati in luogo, in particolare:
 - 1) muratura in tronchi di legno massiccio segati ed incastrati (block-bau) (vedi scheda n. 2);
 - 2) muratura in pietra a vista irregolare con corsi stilati con malta di calce come indicato nelle schede (scheda n. 3);
 - 3) muratura in pietra intonacata con malta di calce, non tirata a frattazzo, ma lisciata come negli edifici antichi (pre-1950), mescolata con inerte costituito da sabbia reperita - nelle limitate quantità necessarie alle sistemazioni degli intonaci - in luogo (dove indicato a cura dell'Ente gestore) per garantire una colorazione dell'intonaco analoga a quella degli edifici pre-1950 (vedi scheda n. 3);
- b) i manti di copertura potranno essere (tranne nei casi dove sarà data precisa e specifica indicazione diversa relativamente a problematiche strutturali, che non alterino l'edificio all'esterno) solo in piode tradizionali di spessore da 3 a 7 centimetri con dettagli, gronde ed aggetti come indicato sulle schede (vedi schede 4/7); la struttura delle capriate del tetto va realizzata con travi di legno, perché oltre ad essere più leggera ed economica rispetto a solette e solai, consente un conveniente utilizzo delle parti sottotetto assicurando le caratteristiche tecnologiche necessarie: tetto freddo (vedi scheda 7);
- c) eventuale limitata apertura di finestre nel block-bau e negli altri tipi di muratura solo con criteri indicati sulle rispettive schede (vedi schede n. 8, 9 e 10);

- d) in alcuni degli edifici esistenti pre-1950 (vedi planimetrie ed elenchi allegati) sono ammessi cambi di destinazione e limitati aumenti volumetrici con i criteri indicati sulle schede riferite ai quattro tipi principali proposti (A, B, C e D, vedi schede 20/28 e con tutte le modalità esecutive illustrate ai punti a), b) e c);
- e) per gli edifici pre-1950 alterati o degradati nella presentazione delle domande di autorizzazione per opere di straordinaria manutenzione, faranno testo foto d'epoca o eventualmente vecchie stampe che ne permettano la ricostruzione sia volumetrica che di dettaglio. In questi casi potrà essere attuato un aumento volumetrico fino ad un massimo del 20% con i criteri indicati sulle schede (vedi schede 20/28);
- f) per gli edifici esistenti post-1950 (vedi planimetrie ed elenchi allegati), anche di tipo non abitativo, (stazioni sci, impianti di risalita, edifici industriali quali quelli in uso all'ENEL), in primo luogo l'autorizzazione sarà condizionata dalla piantagione, in accordo con l'amministrazione comunale e in conformità con le normative del piano, di essenze autoctone che consentano l'attuazione di un recupero paesistico ambientale come illustrato sulle schede allegate (vedi schede 31/34); per questi edifici si presentano queste possibilità differenti:
- 1) per alcuni edifici che hanno conseguenze devastanti sull'equilibrio e l'armonia ambientale paesistica saranno consentite solo opere di manutenzione ordinaria. Sarà tuttavia concesso di demolirli e ricostruirli nell'area appositamente individuata con un aumento volumetrico fino ad un massimo del 50% a condizione che la ricostruzione sia effettuata con le tecniche e i criteri costruttivi indicati sopra;
 - 2) per gli altri edifici le opere di manutenzione straordinaria saranno consentite con queste modalità:
 - per alcuni verrà data precisa e specifica indicazione su come potranno essere attuate alcune limitate modifiche (vedi schede);
 - per tutti sarà consentita una radicale modificazione della struttura e dell'aspetto architettonico che consenta di farli rientrare nei criteri illustrati sopra per gli edifici pre-1950. In questo caso saranno eventualmente consentite anche modifiche volumetriche che conducano ad un frazionamento dell'edificio (in analogia con quanto viene illustrato nell'art. 22 per le strutture ricettive) e ad un aumento volumetrico fino ad un massimo del 30%.

6. Le schede sono parte integrante del presente articolo. Gli interventi indicati come manutenzione straordinaria e aumento di volume sono da intendersi come distinti, ai sensi della Circolare n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984 e soggetti i primi ad autorizzazione e i secondi a concessione edilizia.

Art. 22 - Insediamenti turistici

1. Tutti gli edifici esistenti destinati ad uso locande, ristoranti, alberghi, sono individuati sulle planimetrie allegate (vedi planimetria 1:25000). Per ciascuno di questi edifici sulle schede relative sono cogenti le indicazioni specifiche riguardanti eventuali opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento e ristrutturazione. Per gli edifici alterati o degradati è possibile una radicale modificazione della struttura e dell'aspetto architettonico per farle rientrare nei criteri illustrati nell'articolo 21, per gli edifici pre-1950. In questi casi saranno consentite modifiche del volume fino ad un massimo del 100%.

2. Le schede sono parte integrante del presente articolo.

Art. 23 - Zone territoriali di interesse antropico: disposizioni e criteri riguardanti gli edifici agro-silvo-pastorali

1. Le zone sono destinate alla conservazione ed allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e al recupero, anche con trasformazioni controllate, del patrimonio edilizio esistente, quale risorsa economica della popolazione, in funzione del mantenimento dell'ambiente e del paesaggio montano e in funzione del presidio umano.

2. Per tutti gli edifici valgono le indicazioni dell'art. 21 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione). In queste aree sono ammessi anche interventi di nuova edificazione purché destinati a servizio delle attività agricole e vincolati a tale destinazione per non meno di dieci anni dalla data di collaudo. Anche per le nuove costruzioni le modalità costruttive debbono rispettare in ogni dettaglio le indicazioni dell'art. 21 in particolare per le tecniche, i materiali, le coperture e i dettagli costruttivi, con particolare attenzione alla compatibilità con l'ambiente naturale.

3. È, inoltre, consentita la realizzazione, al fine del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di strutture precarie e provvisorie per la mungitura dei bovini all'aperto, secondo lo schema costruttivo allegato.

4. Le schede sono parte integrante del presente articolo.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 - Campo di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Titolo si applicano al visitatore-escursionista all'interno del Parco, anche se residente o domiciliato nei centri abitati, o comunque in residenze secondarie temporanee o permanenti, o attrezzature recettive site nel Parco. Non vengono applicate nell'esercizio di attività economiche, regolate dalle norme di settore (Titolo IV), salvo che queste ultime facciano espresso rinvio alle presenti disposizioni ovvero che le presenti disposizioni espressamente riguardino le attività stesse.

2. Le attività di studio, ricerca o educative, ove comportino la violazione di prescrizioni o divieti contenuti nel presente Titolo o nelle norme di cui al comma seguente debbono essere autorizzate dall'Ente gestore.

3. Rimangono valide le disposizioni in vigore relative alla tutela della fauna minore, della flora spontanea e della vegetazione. L'Ente gestore, con proprio regolamento d'uso o piano di settore, può stabilire norme e aree di raccolta più restrittive, rispetto alle disposizioni di Piano, per la tutela di particolari specie non comprese negli elenchi ovvero di determinati siti particolarmente alterabili.

Art. 25 - Prescrizioni per il visitatore-escursionista

1. Nelle aree di Parco è raccomandato il transito pedonale sui sentieri battuti e segnalati. Per i sentieri che attraversano le Riserve naturali orientate e le Aree di particolare pregio e interesse naturale si osservano le norme degli articoli 17, 18 e 19.

2. Nell'area a Parco è vietato:

- a) disturbare la quiete dei luoghi con rumori molesti e inutili;
- b) abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura; è fatto obbligo di riportare a valle i rifiuti, lasciando puliti i luoghi di sosta, bivacco e le aree da picnic;
- c) campeggiare e accendere fuochi al di fuori delle aree individuate dall'Ente di gestione; il bivacco alpino è sempre consentito dal tramonto all'alba;

- d) asportare, danneggiare o distruggere le attrezzature e la segnaletica predisposte dall'Ente di gestione per la fruizione del Parco;
3. L'introduzione dei cani, con esclusione dei cani da lavoro e per il pascolo è consentita solo sui sentieri segnalati e battuti, al passo con il padrone o comunque al guinzaglio. Nelle aree di particolare interesse naturalistico non sono ammessi i cani da aprile a luglio compresi.

Art. 26 - Transito con mezzi motorizzati e sorvolo aereo

1. Nell'area a Parco è vietato il transito fuori dalle strade pubbliche con mezzi motorizzati, ivi compresi i fuoristrada, gatti delle nevi e motoslitte, con eccezione dei soli mezzi di servizio e dei mezzi di soccorso.
2. L'accesso con mezzi motorizzati è consentito ai mezzi privati per le strade di accesso ai pascoli o a strutture turistiche, previa autorizzazione dell'Ente gestore per competenza, per esigenze di servizio, soccorso, protezione civile e attività agro-silvo-pastorali.
3. L'Ente gestore disciplina l'uso dei mezzi di servizio pubblico e di vigilanza, nonché l'uso dei mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali, per i rifugi e per gli altri pubblici esercizi, per la battitura delle piste da sci, in modo da consentire l'uso dei mezzi motorizzati, in stretto rapporto con le effettive esigenze delle attività stesse, in considerazione dell'incompatibilità dell'uso del mezzo motorizzato con la tutela ambientale. L'esercizio della pesca non dà titolo all'uso dei mezzi motorizzati all'interno del Parco.
4. È vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio, salvo che per esigenze di soccorso e di protezione civile, ovvero per le attività dei rifugi e dei pubblici esercizi;
5. È vietato in tutto il Parco il sorvolo e l'atterraggio di deltaplani e l'attività di parapendio.

Art. 27 - Transito equestre e ciclistico

1. Il transito con equini e biciclette è consentito sui percorsi segnalati dall'Ente gestore. Non è consentito sui sentieri che attraversano l'Area di particolare pregio naturale.

Art. 28 - Raccolta di flora spontanea e piante officinali

1. La raccolta di flora spontanea è ammessa ai sensi della legge regionale 32/82, nei limiti delle disposizioni del terzo comma dell'art. 26; è comunque esclusa nelle Aree di particolare pregio naturale e nelle zone di interesse botanico e biologico.
2. La raccolta di piante officinali spontanee resta regolata dalla legge regionale 32/82; è comunque esclusa nelle Aree di particolare pregio naturale e nelle zone di interesse biologico e botanico.

Art. 29 - Raccolta di funghi e dei frutti del bosco e del sottobosco

1. È vietata in tutto il Parco la raccolta di funghi epigei e di frutti del bosco e del sottobosco ai sensi della legge regionale 32/82, con le sole eccezioni:
 - a) della raccolta nei terreni di uso civico da parte degli aventi diritto;
 - b) del proprietario, usufruttuario, conduttore del fondo e loro familiari, nelle aree di proprietà;
 - c) dei residenti nei Comuni il cui territorio è compreso nel Parco.
2. Il Piano di settore o il regolamento possono disciplinare e consentire la raccolta da parte del pubblico in aree comprese entro il Parco.

3. La qualifica di raccoglitore ai fini economici è attribuita dal Sindaco del Comune di residenza ed ha valore per tutto il territorio del Parco; l'attribuzione è estesa ai familiari. Il regolamento d'uso detta le disposizioni esecutive ed integrative, relative:

- a) ai requisiti per l'attribuzione della qualità di raccoglitore ai fini economici;
- b) al rilascio, scadenza, rinnovo del tesserino comprovante l'attribuzione di tale qualità;
- c) al rilascio del tesserino per la raccolta in terreni di uso civico;
- d) alle modalità d'esercizio del diritto di raccolta e sue eventuali limitazioni.

4. L'esercizio della raccolta, quando ammessa, è effettuato con applicazione dei limiti quantitativi e temporali stabiliti dalle leggi regionali, ferme restando le relative agevolazioni.

Art. 30 - Tutela micologica e dei frutti del bosco e del sottobosco

1. È vietata la distruzione dei funghi e di loro miceli, nella raccolta l'uso del rastrello o altri strumenti che danneggino la lettiera.

2. È vietato l'uso di strumenti per la raccolta dei frutti del bosco o del sottobosco.

3. La raccolta dei funghi, frutti del bosco e del sottobosco è comunque vietata nelle Aree di particolare pregio naturale.

Art. 31 - Raccolta di fauna minore

1. È vietata la raccolta di anfibi e molluschi (rane, tritoni, lumache), in tutto il territorio del Parco.

2. È vietato in tutto il Parco danneggiare o distruggere uova, larve, stadi ninfali, ninfe, stadi immaginali e adulti di qualsiasi specie animale, nonché il prelievo o la manomissione o la distruzione di posti di nidificazione, cova e dimora di qualsiasi specie animale.

Art. 32 - Raccolta di minerali e fossili

1. La ricerca e la raccolta di minerali, a scopo collezionistico didattico, scientifico, culturale, educativo è autorizzata dall'Ente gestore attraverso il regolamento d'uso, con le cautele e le attrezzature e per le quantità previste dalla apposita legge regionale.

2. Per le ricerche e i ritrovamenti fossili resta ferma la disciplina della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

TITOLO IV - NORME DI TUTELA GENERALE E DI SETTORE

Art. 33 - Norme di salvaguardia paesistica

1. Ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 i parchi regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi sono sottoposti a vincolo paesaggistico. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dall'art. 13, legge regionale, n. 20 del 1989, deve essere richiesta per ogni intervento che comporti modificazione paesaggistica fatte salve le subdeleghe all'autorità comunale di cui all'art. 13, lettera h).

2. Gli interventi edilizi sono regolati dagli articoli 21, 22 e 23 del presente Piano d'Area.

Art. 34 - Corpi idrici e acque

1. Le acque e corpi idrici costituiscono oggetto primario di tutela, ad integrazione di quanto previsto nel piano di settore ittiofauna e geologico e geomorfologico, l'Ente parco dovrà provvedere ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, a:

- a) rilevare e tutelare i corpi idrici esistenti, con particolare riguardo a quelli di alimentazione delle zone umide;
- b) dettare criteri, modalità, obblighi e vincoli da osservarsi per la captazione e derivazione delle acque potabili, quando ammesse, e per garantire la defluenza continua di quantità di acqua sufficiente al mantenimento biologico del corpo idrico;
- c) stabilire norme e divieti per tutelare la qualità delle acque superficiali;
- d) regolamentare numero e quantità di captazioni d'acqua dai rii da parte di piccole turbine idroelettriche.

Art. 35 - Zone umide e torbiere

1. Le zone umide e torbiere anche se non costituite in riserve naturali, sono ambienti da sottoporre a particolare tutela.

2. È vietato qualsiasi intervento di manomissione, in particolare drenaggio e captazione delle sorgenti delle acque di alimentazione che alterino l'equilibrio delle zone umide e torbiere.

3. È vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo in particolare di edifici e strade che alterino in qualsiasi modo le zone umide e torbiere.

Art. 36 - Gestione faunistica

1. Per una corretta tutela faunistica, l'Ente gestore assume la diretta completa gestione del patrimonio faunistico e della conseguente regolamentazione e controllo della fauna del Parco. Sui relativi atti normativi, di organizzazione e di pianificazione, l'Ente gestore acquisisce il preventivo parere del Comitato Tecnico Scientifico. Al fine di conseguire questi obiettivi l'Ente gestore, attraverso il proprio regolamento d'uso dovrà:

- a) seguire l'evoluzione degli ungulati e della tipica conca alpina in particolare, attraverso censimenti ufficiali (monitoraggio) in grado di fornire dati qualitativi e quantitativi sulla consistenza numerica, struttura e dinamica delle popolazioni e dinamica degli spostamenti anche fuori dei confini del Parco;
- b) organizzare censimenti, in accordo con il servizio caccia e pesca della Provincia, anche nelle zone limitrofe ai Parchi;
- c) eseguire controlli periodici relativi all'impatto degli ungulati sul patrimonio selvicolo all'interno del Parco e delle aree limitrofe;
- d) studiare gli effetti provocati dal pascolamento degli ovini e caprini sulla distribuzione o dispersioni delle comunità degli ungulati, in particolar modo delle popolazioni di camoscio;

2. Relativamente alle competenze di inscindibile livello provinciale e alle competenze regionali, previste dalle leggi stesse, l'Ente gestore assume le determinazioni propulsive o consultive per quanto riguarda il proprio territorio, che la Provincia, occorrendo, acquisisce e fa proprie, ai fini della redazione dei piani o programmi provinciali.

3. La gestione del patrimonio faunistico di cui al primo comma è effettuata mediante piano di settore, che, oltre agli specifici contenuti di cui ai successivi articoli 38 e 39, ha l'obiettivo primario di una completa regolamentazione e pianificazione gestionale e degli istituti di tutela, al fine di

migliorare le potenzialità naturali, ricostituire zoocenosi il più possibile complete e garantire le condizioni ambientali per la sopravvivenza delle specie animali.

4. L'Ente gestore mediante il piano di settore faunistico definisce:

- a) la pianificazione e l'organizzazione della gestione faunistica;
- b) i criteri, le modalità e i provvedimenti per perseguire l'obiettivo del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni stabili di specie autoctone con la massima diversità faunistica;
- c) le procedure e i criteri selettivi per il controllo quantitativo, qualitativo e sanitario delle popolazioni animali (L.R. n. 36/89 e L.R. n. 36/92 e L.R. 70/96).

Art. 37 - Attività piscatoria

1. L'Ente gestore, mediante il piano di settore ittologico e i suoi provvedimenti attuativi, definisce i criteri e i provvedimenti per perseguire gli obiettivi seguenti:

- a) creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
- b) prelievo basato sulla valutazione della produttività dei corsi d'acqua e sui piani di prelievo ad essa correlati.

2. In tutto il Parco si osservano i seguenti divieti e prescrizioni:

- a) divieto di effettuare gare di pesca ad eccezione di quanto precisato alla lettera d);
- b) divieto di immissioni di pesci di misura, ad eccezione di quanto previsto alla lettera d);
- c) i ripopolamenti dei torrenti devono essere effettuati con specie autoctone;
- d) nei laghi di Codelago e D'Avino valutare la possibilità di incrementare il turismo legato all'attività della pesca con immissioni di pesci adulti;
- e) nel lago Azzurro e negli altri laghi del Devero e del Veglia, ad eccezione dei laghi di Codelago e D'Avino, le immissioni, i ripopolamenti e la pesca devono essere vietati;
- f) mantenimento o creazione di zone permanenti di rifugio nei torrenti dove vietare la pesca a fini riproduttivi.

Art. 38 - Gestione del bosco

1. Le foreste del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, intese come strutture ecologiche complesse, in considerazione della fascia climatica in cui sono collocati, assumono prevalentemente funzione protettiva come difesa del suolo dall'erosione e dalla caduta delle valanghe, e dell'ambiente dal punto di vista paesaggistico e turistico-ricreativo. La gestione delle foreste deve prefissarsi i seguenti obiettivi:

- a) le associazioni forestali devono evolversi verso lo stadio di equilibrio, a struttura vegetazionale complessa ed evoluta in cui tutti gli elementi costituenti i diversi livelli trofici devono trovare la loro massima diversificazione ed espressione;
- b) devono essere attuati controlli sistematici per il rilevamento di indici relativi alle tendenze evolutive e allo stato fitosanitario del bosco; allo scopo devono essere approntate aree di saggio fisse dove effettuare i controlli;

2. La gestione dei boschi deve essere effettuata attraverso i piani di assestamento forestale come previsto dall'articolo 24, legge regionale 22 marzo 1990, n. 12; contenenti anche indicazioni per la gestione delle attività agro-silvo-pastorali. I piani di assestamento, in considerazione delle finalità protettive ed estetico-ricreative che deve assumere la foresta nei Parchi, devono conseguire i seguenti obiettivi:

- a) mantenimento continuo della foresta sul territorio;
- b) raggiungimento della massima complessità del bosco, costituita da specie vegetali e animali indigene proprie della fascia fitoclimatica;

- c) disciplina gli interventi nei boschi dove è più accentuata l'azione antropica, sia in relazione alla fruizione pubblica, sia in rapporto all'esercizio degli usi civici;
3. I piani economici di gestione del bosco possono comprendere anche le aree di proprietà privata con oneri a carico dell'Ente gestore.

Art. 39 - Attività agro-silvo-pastorale

1. Il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali costituisce obiettivo primario del Piano, subordinatamente alla salvaguardia ambientale, quale risorsa economica e di lavoro per le popolazioni delle valli e quale presidio umano in montagna. Nella predisposizione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le attività agricole e zootecniche devono trovare una massima valorizzazione siano esse a tempo pieno che a part-time, (qualora queste siano effettuate a scopo di significativa integrazione del proprio reddito).

2. Il piano di settore in particolare:

- a) individua e censisce per comprensori, i diversi alpeggi, distinguendoli in base alla loro potenzialità strutturale e produttiva;
- b) individua gli interventi di recupero e sviluppo delle malghe in funzione di valutazioni naturalistiche, compensando le condizioni di minore produttività;
- c) individua gli alpeggi da riconvertire, favorendo l'evoluzione naturale del bosco in connessione con il piano di settore boschi;
- d) indica per ogni comparto il carico bovino massimo, regola il pascolo ovino e caprino, vieta il pascolo nelle fustaie di produzione a rinnovazione naturale continua, regola il pascolo nelle aree pascolive delle fustaie di protezione;
- e) individua nel Piano le forme di associazionismo idonee alla valorizzazione delle produzioni lattiero casearie sia sotto l'aspetto qualitativo che economico;
- f) orienta il riparto dei finanziamenti pubblici per il concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- g) prevede contributi per il mantenimento e lo sfalcio dei prati secchi, da erogarsi anche a privati e consorzi degli stessi, in funzione della superficie sfalcata, con la finalità di mantenere le attività tradizionali e la diversità del paesaggio.

3. Gli interventi di manutenzione dei pascoli, mediante spietramento, decespugliamento e lotta contro le infestanti, debbono essere limitati e quando eseguiti condotti con criteri di rispetto naturalistico, evitando il danneggiamento del cotico erboso; l'uso di diserbanti e dei concimi chimici è vietato.

4. Sono ammessi e auspicati tutti gli interventi di recupero per il mantenimento della destinazione agricola dei fabbricati a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, in particolare gli interventi dovranno andare ad incidere, migliorando le condizioni di vita degli addetti e le condizioni igieniche della produzione. Gli interventi edilizi sono regolati dagli articoli 21, 22 e 23.

5. La rete stradale di servizio per gli alpeggi è ad uso esclusivo dei mezzi di servizio e dei mezzi del caricatore o gestore preventivamente autorizzato; nuove strade possono essere eccezionalmente realizzate, in conformità con il Piano di settore, previo Studio di compatibilità ambientale.

Art. 40 - Usi civici

1. Le proprietà dei pascoli e dei boschi dei Comuni di Crodo, Baceno, Varzo e Trasquera relativamente alle aree interessate a Parco sono gravate dagli usi civici a favore della popolazione.

2. L'edificazione e ogni altro intervento comportante trasformazione del suolo, previsto e consentito dal Piano, è subordinato, in presenza di uso civico, alla sua preventiva liquidazione o mutamento di destinazione, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1776, ovvero ad utilizzare l'istituto del diritto di superficie da parte dell'Ente concedente (vedi Circ. 30/12/1991 n. 20/PRE-PT).

3. Per i regolamenti di uso civico si fa riferimento a quanto contenuto nei piani di Assestamento forestale approvati di Baceno e Crodo e delle delibere consiliari di Trasquera e Varzo.

Art. 41 - Agriturismo

1. L'attività agrituristica è disciplinata dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla legge regionale 17 agosto 1989, n. 50; le finalità che il legislatore ha dettato possono essere prese integralmente come programma di intervento agrituristico, che nelle aree sottoposte a tutela ambientale, con la definizione dei Parchi, possono trovare la loro migliore applicazione.

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero di fabbricati con destinazione ricettiva agrituristica sono consentiti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 23.

3. L'Ente gestore attiva programmi di promozione agrituristica al fine di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, conseguibile attraverso l'integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita.

Art. 42 - Turismo

1. La fruizione turistica del Parco è una delle finalità del Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale. L'Ente gestore promuove le iniziative per incentivare il turismo naturalistico attraverso il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il Piano pluriennale persegue nell'ambito del settore turistico i seguenti obiettivi:

a) mirare al riequilibrio dei flussi turistici all'interno del Parco in relazione alle qualità ambientali delle zone al fine di evitare fenomeni di eccessiva pressione antropica o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente;

b) realizzare la segnaletica didattica, in particolare per i percorsi guidati e per le zone di interesse naturalistico quali le aree di particolare interesse naturalistico.

3. L'Ente gestore provvede, in coerenza con le indicazioni di Piano, alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il picnic. L'apertura di nuovi sentieri è ammessa solo per motivi di carattere didattico educativo quali, per esempio, percorsi naturalistici.

4. L'Ente gestore attraverso convenzioni concede l'uso gratuito del marchio identificativo del Parco per i più qualificati servizi turistici di ospitalità e per peculiari prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato.

Art. 43 - Aree sciabili

1. Le attività sciistiche di tipo alpinistico ed escursionistico intraprese in un quadro ambientale di particolare rilevanza permettono di sviluppare una forma di turismo che contribuisce allo sviluppo socio-economico dei Comuni interessati. Esse devono essere sviluppate nel pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesistica, verificato in base ad uno studio di compatibilità ambientale esteso all'intero comprensorio.

2. La predisposizione di piste da fondo, se non comporta lavori di costruzione o altri interventi è consentita previo parere favorevole dell'Ente gestore; lo sci alpinismo può essere effettuato

liberamente su tutto il territorio del Parco, con l'eccezione delle zone individuate dall'Ente gestore per motivi di protezione faunistica.

3. L'uso del gatto delle nevi o analoghi veicoli è consentito solamente per la battitura delle piste di fondo e a condizione della presenza di adeguato manto nevoso. Al di fuori è ammesso solo per esigenze di soccorso, di servizio per gli alberghi e per le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 44 - Tutela storico-monumentale

1. Gli edifici pre-1950 conservati (n. 79 all'Alpe Veglia e n. 133 all'Alpe Devero) e gli edifici pre-1950 alterati e degradati (n. 28 all'Alpe Veglia e n. 79 all'Alpe Devero) costituiscono nel loro complesso un valore architettonico di grande importanza. Il patrimonio architettonico infatti non è costituito solo dai monumenti delle città storiche e dalle opere eccezionali di alcuni personaggi illustri, ma soprattutto dalle innumerevoli testimonianze dell'intelligenza, del gusto, della volontà di migliorare le condizioni di vita quotidiane che ha guidato nei secoli la costruzione di edifici come questi in un uso razionale e rispettoso delle risorse naturali e dell'ambiente. La tutela va quindi esercitata salvaguardando e restaurando con le modalità e le tecniche costruttive originarie, tutelando l'aspetto esterno, i materiali, i colori, i dettagli, le aperture, la collocazione nello spazio, la forma, di tutti gli edifici. Le schede dell'art. 21 offrono una casistica di possibilità di intervento che consente leggere variazioni necessarie ad un uso attuale e che vale per la grande maggioranza degli edifici pre-1950 situati nel Parco.

2. Nelle schede dei singoli edifici sono indicati invece i casi che per eccezionale qualità formale, caratteristiche particolari, stato di conservazione, richiedono una tutela che non si limita all'esteriore aspetto (legge 1497/39), ma riguarda ogni dettaglio esterno ed interno (legge 1089/39).

Art. 45 - Ritrovamenti archeologici

1. Il ritrovamento di zone di interesse paleontologico, di insediamenti preistorici, reperti archeologici, incisioni rupestri deve essere comunicato tempestivamente all'Ente gestore e alla Sovrintendenza Archeologica che attiva le azioni successive di tutela e valorizzazione. Il rinvenimento a seguito di lavori, ne comporta la loro immediata sospensione, che può essere ripresa solo dopo il riesame e il rilascio di nuova autorizzazione paesistica, ai sensi dell'art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

2. L'Ente gestore provvede alla valorizzazione dei reperti attraverso una loro esposizione museale e l'eventuale attrezzatura di percorsi con idonea segnaletica.

3. Restano salve le competenze degli organi dello Stato in merito ai beni di cui al presente articolo.

Art. 46 - Edificato esterno alle zone di interesse antropico

1. Ogni edificio esterno alle zone di interesse antropico è soggetto alla normativa degli articoli 21, 22 e 23. I manufatti di altro genere (recinzioni, pavimentazioni, muri di contenimento, parcheggi) sono regolati da apposite normative.

Art. 47 - Recinzioni

1. Sono consentite, recinzioni di pietra o di legno realizzate esclusivamente come indicato sulle schede allegate.

Art. 48 - Campeggi

1. Nel territorio del Parco è consentito l'allestimento di campeggi, solo nelle località individuate nell'allegata cartografia, previo parere vincolante dell'Ente di gestione.
2. In tutto il Parco è vietato campeggiare con tende, roulotte, camper e simili, anche nelle aree private o di parcheggio. I campeggi mobili senza strutture fisse, estivi e temporanei, possono essere autorizzati dall'Ente gestore e comunque al di fuori dalle aree boscate. Il bivacco alpino è sempre consentito dal tramonto all'alba, ad eccezione dell'area di particolare pregio naturale.

Art. 49 - Accessibilità, viabilità e parcheggi

1. I progetti relativi all'accessibilità, viabilità e ai parcheggi saranno redatti secondo le indicazioni delle planimetrie allegate (1:5000 Veglia): le strade, le pavimentazioni, i cartelli indicatori, i ponti ed ogni altro manufatto riguardante viabilità e parcheggi debbono essere costruiti come indicato sulle schede allegate; tali progetti sono soggetti a parere di compatibilità ambientale, da parte dell'Ente di gestione. Sarà verificata la fattibilità tecnica di un accesso in galleria all'Alpe Veglia.
2. L'accessibilità sarà regolamentata da apposito provvedimento dell'Ente di gestione e provvederà l'uso di un mezzo pubblico.

Art. 50 - Cassonetti rifiuti

1. L'Ente di gestione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti. I tipi sono indicati nella scheda allegata.

Art. 51 - Segnaletica commerciale e pubblicitaria

1. Sarà cura dell'Ente Parco definire, d'intesa con le amministrazioni comunali competenti, tipi e materiali omogenei per la segnaletica commerciale e pubblicitaria.
-

Art. 52 - Prevenzione incendi

1. Il territorio del Parco costituisce zona territoriale omogenea, ai sensi dell'art. 1, primo comma della legge 1 marzo 1975, n. 47.
2. Il Sindaco dei comuni territorialmente interessati, in caso d'urgenza, dichiara lo stato di grave pericolosità, ai sensi dell'art. 9 legge 1 marzo 1975, n. 47, nei terreni boscati ed entro una fascia di 150 metri dai terreni stessi.
3. Nelle aree naturali, nelle radure e, comunque, in una fascia di 150 metri dai boschi è vietato in ogni tempo accendere fuochi all'aperto, salvo i casi disciplinati dal regolamento d'uso. È in ogni caso vietato l'uso culturale del fuoco.
4. Coloro che accendono i fuochi nelle aree appositamente attrezzate devono curarne il totale perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.
5. È vietato l'uso di fuochi artificiali.

Art. 53 - Piano funzionale delle zone a vincolo idrogeologico

1. L'All. Cart. n. 1 (Carta del rischio idrogeologico), allegata al presente Piano, definisce gli ambiti a rischio geologico, ai sensi della legge regionale 45/89, ed è modificabile secondo le procedure dell'articolo stesso. La relativa normativa di attuazione e tutela è contenuta negli articoli successivi.

2. La tipologia degli interventi, contrassegnati sulla cartografia stessa per far fronte al rischio geologico, costituisce indicazione di criteri e indirizzi operativi di massima, da verificarsi sulla base di ulteriori specifici approfondimenti e valutazioni geotecniche.

3. Le individuazioni planimetriche dell'All. Cart. n. 1 e le relative norme di attuazione e tutela di cui all'art. 55 sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica locale ai sensi del precedente articolo 3, anche agli effetti delle leggi regionali.

Art. 54 - Vincolo idrogeologico

1. Tutto il territorio compreso nel Parco è area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Alle aree soggette a vincolo idrogeologico si applica la disciplina del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e della L.R. n. 45/89.

Art. 55 - Zone a rischio geologico

1. Il piano di settore di sistemazione idrogeologica indica i criteri, i metodi, i provvedimenti per il proseguimento degli obiettivi di:

- a) sistemazione di bacini imbriferi in base a studio organico esteso all'intero bacino, anche con riferimento agli effetti catastrofici che possono derivare a valle fuori dal Parco;
- b) sistemazione di tutte le aree instabili, in cui sono presenti fenomeni erosivi attivi e smottamenti, uniti ad altri fenomeni secondari che concorrono ad aggravare la situazione;
- c) individuazione delle aree interessate dalla caduta di masse rocciose e di valanghe, valutandone la traiettoria ed assumendo le opportune limitazioni che ne derivano all'uso antropico, in relazione alla classificazione di Piano delle zone minacciate, con sistemazione solo se risultino minacciate strade di libera percorrenza o centri esistenti.

2. Il Piano individua le zone di dissesto idrogeologico, in cui è chiara e diffusa la presenza di fenomeni franosi attivi, smottamenti e ruscellamenti che comportano elevato grado di fragilità dell'area. Sono incluse aree ove già si sono verificati eventi franosi, ma ancora instabili perché non completamente assestate. Sono ammessi gli interventi di consolidamento delle pendici e di sistemazione idraulica da eseguire con criteri bioingegneristici da parte delle Autorità preposte, entro eventuali indirizzi di settore. Salvo diverse prescrizioni di piano di settore, si osservano le seguenti norme di salvaguardia:

- a) divieto di nuova edificazione;
- b) divieto di apertura strade o di tagli per condotte;
- c) divieto di qualsiasi alterazione morfologica.

3. Il Piano individua le zone a rischio idrogeologico potenziale, quali aree ricoperte da depositi morenici e da detriti su pendii fortemente acclivi, le aree con substrato lapideo a franapoggio, con destabilizzazione delle masse sciolte ad opera delle acque di infiltrazione, nonché le aree dove l'ammasso roccioso appare intensamente fratturato con drastico peggioramento delle caratteristiche meccaniche. Per tali zone il piano di settore subordina l'intervento antropico a opportune precauzioni e procedure per eliminare o evitare processi di degrado idrogeologico. Sono ammessi tutti gli interventi di consolidamento e sistemazione, nonché, fino a diverse disposizioni di piano di

settore, gli interventi consentiti dalle norme di Piano, subordinatamente allo Studio di compatibilità ambientale, sotto il profilo idromorfologico, che accerti la stabilità del versante prima della esecuzione dell'opera, valuti la stabilità stessa ad esecuzione avvenuta e verifichi altresì ogni ulteriore effetto negativo sul territorio.

4. Il Piano individua le zone che sono potenzialmente interessate da traiettorie di caduta massi; l'individuazione è effettuata di massima ed entro margini cautelativi, salva più precisa individuazione di piano di settore. È vietato qualsiasi nuovo insediamento nelle zone individuate.

5. Il Piano individua le zone a rischio di valanga, da evidenziare localmente con segnaletica apposita; per le strade e gli impianti di risalita esistenti in tali zone è obbligo dell'Ente proprietario disporre le necessarie sospensioni alla circolazione o del servizio, nei periodi di pericolo.

6. Il Piano individua le zone a rischio di fenomeni di esondazione, in base all'insieme degli eventi verificatesi in passato, alla situazione idraulica degli alvei e all'analisi teorica degli effetti ipotizzabili in presenza di massima piena conseguente a precipitazioni particolarmente intense e persistenti. Per le zone interne del Parco, ove siano incluse in zone territoriali di interesse antropico e per le zone esterne, lo strumento urbanistico comunale, in sede di variante di adeguamento, assume ogni determinazione conseguente, anche preve analisi geognostiche specifiche.

7. Tutti gli interventi di consolidamento e di sistemazione previsti dal piano di settore o comunque progettati dalle autorità competenti, nelle zone disciplinate dal presente articolo, sono prevalenti sulle altre norme di tutela ambientale, ivi comprese le disposizioni sulle Aree d'interesse naturale, ove ne sia dimostrata la indispensabilità e improrogabilità a tutela di abitati esistenti o per evitare effetti catastrofici a valle. La progettazione degli interventi deve privilegiare, in quanto idoneo, l'uso dei materiali naturali o di metodi di bioingegneria forestale in correlazione interdisciplinare con il piano di settore boschi. Ad intervento ultimato è fatto obbligo di restauro ambientale in coordinamento coi piani di settore boschi e paesaggio. Sarà compito del Direttore del Parco sovrintendere ai lavori di restauro ambientale.

Art. 56 - Cave e discariche

1. In tutto il parco non sono ammesse attività estrattive o di cave di alcun tipo. È fatta eccezione ~~l'estrazione di materiale inerte (ghiaia e sabbia) in quantitativi limitati, in alcuni tratti del torrente Buscagna e del torrente Aurona, e l'utilizzazione di materiali reperibili all'interno del Parco per interventi ammessi dal presente Piano su parere dell'Ente gestore.~~

2. Non sono ammesse nuove discariche di qualsiasi genere, salvo che, discariche di inerti naturali a scopo di ripristino ambientale, autorizzate sentito il parere dell'Ente gestore.

3. In tutto il territorio del Parco non sono ammessi impianti di termodistruzione o di trattamento dei rifiuti; sono ammesse forme di trattamento biologico degli stessi.

4. È vietato l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura, fatta eccezione per i cantieri, per le cataste di legname e l'ammasso di stallatico per la normale pratica agronomica.

Art. 57 - Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture

1. I nuovi impianti, previsti dai Piani di Settore, o la modificazione di impianti esistenti di fognatura, acquedotti ed altre reti di distribuzione di livello locale sono approvati, previo, occorrendo, Studio di compatibilità ambientale, dall'Ente gestore che approva altresì la convenzione per il ripristino o recupero ambientale e determina l'indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili, né recuperabili. Le opere di urbanizzazione primaria e di servizio agli abitati e agli edifici isolati saranno interrate ed il terreno sarà ripristinato ed inerbito al termine dei lavori.

2. I serbatoi e i contenitori di gas liquido collocati fuori terra non sono, comunque, autorizzati.

3. In caso di dismissione anche parziale degli impianti di qualsiasi natura, è obbligatorio il ripristino ambientale, per la parte emergente dal suolo, secondo progetto, sul quale l'Ente gestore esprime parere obbligatorio.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 58 - Attività militari e di protezione civile

1. Le prescrizioni e i divieti contenuti nel Piano e nelle presenti norme di attuazione non si estendono alle esercitazioni ed attività nell'interesse della difesa nazionale e della protezione civile.

Art. 59 - Conservazione ed acquisizione di aree

1. L'Ente gestore promuove la collaborazione di agricoltori, di privati anche in forma associata, attraverso convenzioni, alla conservazione dell'ambiente e della natura, in conformità con le disposizioni del Piano o dei regolamenti d'uso. La convenzione prevede a favore dei privati la concessione di contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del Piano.

2. Le indennità, conseguenti ad espropriazione o ad occupazione temporanea, sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla legge.

Art. 60 - Vigilanza

1. Nel territorio del parco la vigilanza su tutti gli interventi privati e pubblici è esercitata dall'Ente gestore.

Art. 61 - Sanzioni

~~1. Il personale di vigilanza sanziona e segnala all'autorità competente ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del Piano territoriale, dei Piani di settore, dei regolamenti esecutivi.~~

2. Il Sindaco del Comune interessato territorialmente ordina, altresì, la sospensione cautelativa di ogni intervento, il quale, ai sensi della legge, o per disposizione delle norme di piano territoriale, di piano di settore o di regolamento esecutivo, sia sottoposto a denuncia, parere, autorizzazione, concessione o convenzione, quando risulti che l'esecutore dell'intervento non agisca in base a provvedimento emesso dall'Amministrazione competente o sul quale l'Ente gestore abbia espresso parere, ovvero quando risulti che l'esecutore dell'intervento agisca in difformità rispetto al provvedimento o al parere emesso.

3. Il Presidente della Giunta Regionale su conforme parere dell'Ente gestore emette ordinanza di remissione in pristino, contenente le eventuali prescrizioni vincolanti da osservarsi da parte del contravventore. Ove la remissione o il pristino non sia possibile, il Presidente ordina al contravventore la esecuzione del recupero ambientale, eventualmente necessario, e lo diffida a desistere per il futuro.

4. Ove il contravventore nel termine assegnato, non abbia provveduto alle remissione in pristino o al recupero ambientale, il Presidente, previo parere del Consiglio Direttivo può ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti, con rivalsa di spese a carico del contravventore.

5. Le ordinanze sono emesse senza pregiudizio delle sanzioni penali o amministrative.


6. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 95, n. 32 e dell'articolo 5 della L.R. 24 aprile 1990, n. 50 comportano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 32/95 e all'articolo 6 della L.R. n. 50/90.

7. Le violazioni alle norme forestali e agricole contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di foreste e di attività agro-pastorali.

8. Le violazioni alle norme di tutela ambientale contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle leggi di settore regionali e statali.

9. Le violazioni alle norme di carattere urbanistico-territoriale contenute nel presente Piano comportano le sanzioni di cui al Titolo VII della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 56 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

IL PRESIDENTE
(Sergio DEORSOLA)




IL VICE PRESIDENTE
(Andrea FOCO)

IL VICE PRESIDENTE
(Marta MINERVINI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Luciano GRASSO)
(Francesco TOSELLI)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
(Giuseppe FRAUDATARIO)



Estratto dal processo verbale dell'adunanza consiliare pomeridiana del 24 febbraio 2000.

GF/cb